

Privacy

Le informazioni contenute nelle presenti schede sono fornite dai relativi interessati o reperite dal web e fornite al solo scopo di primo orientamento. Si consiglia un contatto telefonico diretto con l'autorità o Associazione d'interesse.

- * Garante per la protezione dei dati personali
- * Allegati

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
tel. 06 696771 (centralino) fax 06 69677785
e-mail: garante@garanteprivacy.it (per invio segnalazioni, reclami e richieste di documentazione)
Per informazioni e quesiti: URP lunedì - venerdì ore 10-13 e-mail: urp@garanteprivacy.it
web: www.garanteprivacy.it

Cosa è?

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità indipendente, prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Di che cosa si occupa?

Il Garante vigila sul rispetto del diritto alla riservatezza dei cittadini, delle associazioni o di ogni altro soggetto giuridico con riferimento alle attività di raccolta, archiviazione ed elaborazione di dati personali (c.d. trattamento dei dati personali) svolte da organizzazioni pubbliche o private.

Nell'ambito della sua azione, il Garante svolge importanti funzioni di tutela amministrativa.

Il Garante, infatti, decide i ricorsi amministrativi per la tutela dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice della privacy (vedi sotto) e riceve segnalazioni e reclami circa l'illegittimità o l'irregolarità delle attività di trattamento svolte da soggetti pubblici e privati.

L'art. 7 del Codice in materia di dati personali stabilisce che le persone fisiche o giuridiche i cui dati sono oggetto di trattamento (archiviazione, conservazione, ecc.):

A. hanno diritto di ottenere:

1. informazioni sull'esistenza di un dato personale,
2. notizie su finalità e modi del trattamento,
3. aggiornamento e l'integrazione dei dati;
4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

B. hanno diritto di opporsi:

1. per motivi legittimi, al trattamento dei loro dati personali, per esempio, nel caso d'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento d'indagini di mercato.

Per esercitare tali diritti, occorre presentare un'istanza o direttamente al titolare (o al responsabile, se designato) mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica.

In alcuni casi individuati dal Codice (articolo 9, comma 1) l'istanza può essere formulata anche verbalmente e, in tali ipotesi, è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile (se designato).

All'istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:

- 15 giorni dal suo ricevimento;
- 30 giorni, se le operazioni necessarie per un adempimento completo sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all'interessato entro i predetti 15 giorni.

Per l'esercizio dei diritti suddetti, è stato predisposto un modello, reperibile sul sopra indicato sito del Garante nella sezione "facsimile e adempimenti – esercizio dei diritti" (vedi allegato)

Come e perchè rivolgersi al Garante?

Se il soggetto che tratta i dati non risponde nei termini sopraindicati o fornisce una risposta insoddisfacente, è possibile:

- A. rivolgersi all'autorità giudiziaria
- B. chiedere l'intervento del Garante

Vi sono 3 modi per attivare l'azione di tutela del Garante:

- a) il ricorso amministrativo vero e proprio;
- b) il reclamo;
- c) la segnalazione.

Il ricorso è la forma di tutela che richiede più formalità, per la sua proposizione è necessario attenersi strettamente a quanto stabilito dall'art. 147 del Codice della privacy.

Condizioni essenziali per la presentazione del ricorso sono:

- a) l'interpello preventivo, ossia l'aver inviato al responsabile del trattamento la richiesta scritta di voler esercitare uno dei diritti previsti dall'art. 7 (si badi dunque il ricorso non è presentabile per qualsiasi violazione del Codice della privacy);
- b) il non aver ricevuto una risposta soddisfacente nei tempi stabiliti dal Codice (15 giorni dal ricevimento della richiesta prorogabile a 30 per i casi di particolare complessità), salvi i casi in cui il decorso del termine produrrebbe danni irreparabili.

Non è necessario essere assistiti da un avvocato.

Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, ci si è già rivolti all'autorità giudiziaria e il ricorso al Garante rende improponibile il ricorso all'autorità giudiziaria.

Il ricorso prevede il pagamento di diritti di segreteria pari a Euro 150, inoltre, al termine del procedimento, il Garante, se una delle parti lo ha richiesto determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e, salva la possibilità di compensazioni, lo mette a carico della parte soccombente. La determinazione delle spese è forfetaria e non può essere inferiore a 500 e superiore a 1000 Euro.

Per le altre violazioni al Codice o nel caso in cui non si voglia proporre ricorso ma comunque promuovere una decisione del Garante, si può presentare un reclamo circostanziato scritto, corredato del proprio indirizzo e recapito telefonico, fax o posta elettronica, allegando la documentazione connessa alla questione e indicando:

- una dettagliata descrizione dei fatti e delle circostanze su cui si fonda il reclamo;
- le violazioni riscontrate nell'attività di trattamento svolta da un soggetto pubblico o privato e le disposizioni che si presumono violate;
- le misure richieste;
- gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto.

Il reclamo può essere presentato in carta libera ma solo utilizzando il modello predisposto dal Garante (che può essere richiesto all'URP del Garante) e unendo prova del pagamento dei diritti di segreteria.

Inoltre, quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato, per esempio in mancanza d'informazioni precise, si può inviare una segnalazione per sollecitare l'attività di controllo del Garante. La segnalazione non richiede particolari formalità. Per la presentazione dei ricorsi e dei reclami, è previsto il versamento di diritti di segreteria il cui ammontare è stabilito da apposita deliberazione del Garante. La segnalazione è gratuita.

N.B. I reclami e le segnalazioni possono essere inviati anche via e-mail all'indirizzo sopraindicato.

Che cosa può fare?

- In caso di ricorso:

Il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione.

Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante.

La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi 60 giorni, dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

Avverso alla decisione espressa o al rigetto tacito, è possibile fare ricorso al tribunale del luogo in cui risiede il titolare del trattamento.

La mancata attuazione delle misure prescritte dal Garante è sanzionata penalmente.

- In caso di reclamo/segnalazione

In esito al reclamo o alla segnalazione, se risultati fondati, il Garante può invitare il titolare dell'attività al blocco spontaneo del trattamento, ovvero prescrivere le misure necessarie per renderlo legittimo. Può inoltre vietare i trattamenti illeciti quando vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per gli interessati o la collettività.

I provvedimenti del Garante, adottati in seguito a reclamo o segnalazione, sono pubblicati sulla G.U. della Repubblica italiana nel caso in cui i destinatari non siano facilmente identificabili per il numero o la complessità degli accertamenti.

Per saperne di più

- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice per il trattamento dei dati personali